



COMUNE DI CASORIA

(Provincia di Napoli)

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA**

Settore
Polizia Municipale

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

Art. 2: Oggetto e applicazione

Art. 3: definizioni

Art. 4: Concessioni e autorizzazioni

Art. 5: Vigilanza

Art. 6: Sanzioni

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO.

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALI.

Art. 7: Comportamenti vietati

Art. 8: Altre attività vietate

Art. 9: Pulizia

SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

Art.10: manutenzione degli edifici

Art 11: tende su facciate dei negozi e vetrine

Art.12: attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

Art.13: divieti

Art.14: attività particolari consentite in parchi pubblici

TITOLO III - OCCUPAZIONE D'AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art.15: disposizioni generali

Art.16: specificazioni

SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE.

Art.17: Occupazioni per manifestazioni

Art.18: Occupazioni con spettacoli viaggianti

Art.19: Occupazioni con elementi di arredo

Art.20: Occupazioni con strutture pubblicitarie

Art.21: Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Art.22: Occupazioni per attività di riparazioni veicoli

Art.23: Occupazione per traslochi

Art.24: Occupazione di altra natura

Art.25: Occupazione per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative.

SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI.

Art.26: Occupazioni con chioschi

Art.27: Occupazioni per temporanea esposizione

Art.28: Occupazioni per esposizioni di merci

Art.29: Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Art.30: Commercio in forma itinerante

Art.31: Mestieri girovaghi

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA PRIVATA

Art.32: Disposizione generale

Art.33: Spettacoli e trattenimenti

Art.34: Circoli privati

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.35: Cura e tutela degli animali

Art.36: Tutela degli animali nei circhi

TITOLO VI – NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art.37: Esposizione dei prezzi

Art.38: Servizi igienici

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.39: Controllo

Art.40: Disposizioni transitorie

Art.41: Sanzioni

Art.42: Procedimento per l'applicazione

Art.43: Proventi delle sanzioni

Art.44: Abrogazioni

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

-

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonchè dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonchè le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;

- b) b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere; le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- c) c) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo,

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonchè quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

- a) a) Personalmente al titolare;
- b) b) Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) c) Con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) d) Con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Art. 5 - Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonchè, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Uno dei compiti principali della Polizia Municipale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:

- - esercizi commerciali
- - laboratori artigianali
- - pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- - mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili
- - vendite stagionali o itineranti
- - impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche
- - esercenti altre attività economiche e non economiche
- - installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico

Nell'ambito di tale potestà, gli Agenti di Polizia Municipale:

- • eseguono accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;
- • effettuano rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
- • vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
- • contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;

- • inoltrano alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati;

Art. 6 - Sanzioni

La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE **URBANO**

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a) a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sè o per gli altri o procurare danni;
- g) g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- h) h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

Art. 8 - Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

Art. 9 - Pulizia

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio

occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 10 - Manutenzione delle facciate degli edifici

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.

Art. 11 - Tende su facciate dei negozi e vetrine

La collocazione di tende e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 12 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche le aree di particolare pregio.

Nelle zone cittadine indicate al comma 1. l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga

effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purchè nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 13 - Divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonchè nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) a) danneggiare la vegetazione;
- b) b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) d) calpestare le aiuole;
- e) e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

Art. 14 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

Nei parchi pubblici aperti, purchè dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozze o altri simili veicoli a pedali;
- b) b) l'attività dello spettacolo viaggiante;

Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purchè chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

-
-
-

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 15 - Disposizioni generali

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

- a) a) Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione: le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b) b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
- c) c) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3. .

La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 16 - Specificazioni

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

- a) a) **occasionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
- b) b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonchè quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonchè per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- c) c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
- d) d) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 17 - Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al parere dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici.

In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

L'autorizzazione per l'occupazione è subordinata, salvo che il Servizio di Polizia Amministrativa non lo ritenga necessario, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è disciplinata da specifico regolamento.

Art. 18 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate. La durata delle concessioni per lo spettacolo viaggiante è:

1. temporanea se richiesta per un periodo di tempo limitato
2. ordinaria, se riportata all'anno solare,

Fra più richieste per lo spettacolo viaggiante si procede mediante sorteggio. L'aggiudicazione avviene in favore del primo sorteggiato. In caso di impedimento o di ingiustificata inosservanza di eventuali prescrizioni comunali, l'area rimane aggiudicata al secondo sorteggiato e così di seguito.

La concessione di aree ai Circhi equestri soggiace a particolare disciplina. In carenza della classificazione dei circhi il Comune di Casoria, distingue gli stessi in base alla misura dell'asse del tendone che sarà autocertificata, in:

circhi di prima categoria, con un numero di posti superiore a 200 a tendone con l'assemaggiore superiore a 44 metri;

- • circhi di seconda categoria, da 1000 a 2000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;
- • circhi di terza categoria, da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 44 metri;
- • circhi di quarta categoria, da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;
- • circhi di quinta categoria da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri;

Per il periodo natalizio, sarà sempre consentita una installazione su area comunale ed una su area privata. L'installazione di circhi, parchi divertimenti, di complessi secondari od attrazioni singole, avverrà, ove ricorrano più richieste per la medesima

area, mediante sorteggio; il sorteggio nell'unica area comunale, nelle festività natalizie, verrà effettuato con il seguente sistema:

1. 1. prioritariamente fra i circhi senza animali, intendendosi per tali, quelli che possono documentare l'assenza di animali da non meno di tre anni;
2. 2. in via subordinata, nel caso che il sorteggio sub 1) sia andato deserto, tra i circhi non inferiori alla terza categoria;
3. 3. in via subordinata, fra gli altri circhi;

Sempre per Natale, le aree private disponibili, su domanda dei proprietari, per il periodo delle festività natalizie, verranno sottoposte a sorteggio relativamente alla possibilità di tale specifica utilizzazione da parte dei titolari delle stesse; L'aggiudicatario di tale facoltà, a seguito del sorteggio che sarà effettuato nella prima decade di ottobre, su domande pervenute al Servizio di Polizia Amministrativa. Per gli altri periodi dell'anno le aree private sono liberamente concedibili.

Per il periodo pasquale, non eccedente i 30 giorni, sarà consentita sull'area la presenza di un circo di quarta o di quinta categoria.

Il sorteggio riferito all'unica area comunale, negli altri periodi dell'anno, avverrà in forma ordinaria. In ogni caso viene imposto agli esercenti dei circhi, il versamento di una cauzione, a garanzia della ottenuta concessione e dell'integrità del suolo da svincolarsi al termine della concessione stessa, su nulla-osta dai competenti Uffici. Le singole concessioni di aree per l'installazione dei circhi avranno la durata massima di tre mesi, senza la possibilità di proroga, trascorsi i quali la località dovrà rimanere sgombera ed in completo riposo almeno per giorni trenta dall'effettivo sgombero, con facoltà del Comune di non accordare, in caso di inottemperanza quale sanzione accessoria, l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.

Per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante la durata dell'occupazione è di due anni e rimane possibile la richiesta di rinnovo, che prevale sulle nuove domande per la medesima area.

Art. 19 - Occupazioni con elementi di arredo

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art. 20 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione e in conformità con il Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

Art. 21 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonchè quando

l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 22 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano

provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Lo spazio antistante l'esercizio non costituisce "passo carrabile", ma ordinario spazio di occupazione suolo.

Art. 23 - Occupazioni per traslochi

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, al Corpo di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 24 - Occupazioni di altra natura

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere la approvazione del Sindaco e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Sindaco nel concedere il permesso, dovrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una apposita commissione.

Art. 25 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative.

Per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge e iniziative popolari o referendum nonché per comizi in periodi diversi che precedono elezioni o referendum è necessaria apposita comunicazione da inviare al Sindaco almeno 5 giorni prima della data prevista. L'Amministrazione può opporsi all'occupazione dell'area così come richiesto solo per motivate ragioni collegate a motivi di circolazione veicolare e pedonale. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione sono individuati, luoghi destinati esclusivamente all'esercizio di tali tipi di libertà individuale.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della comunicazione.

In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza; solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 26 - Occupazioni con chioschi

Le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di chioschi sono necessarie e preliminari a qualsiasi altra autorizzazione (di natura edilizia) per la loro realizzazione; la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di chioschi non può essere esaminata dal Comune se difetti l'autorizzazione alla occupazione del suolo.

Le richieste possono essere di semplice installazione per strutture precarie e temporanee (manufatti smontabili e non infissi al suolo -criterio strutturale- e destinati ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati -criterio funzionale-), di tipo edilizio per strutture stabili.

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici.

Analoga possibilità sussiste per le edicole, i chioschi, ed altre strutture da installare su suolo pubblico in funzione del commercio o della somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, le seguenti disposizioni.

Relativamente agli oggetti di cui al primo comma si fa riferimento all'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione e/o ad un esercizio commerciale.

Il titolare di un negozio o un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere preventiva autorizzazione, e allo stesso modo, per le strutture destinate al commercio non antistanti esercizi.

Il titolare dovrà presentare ai Servizi competenti, almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

- a) a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonchè l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta, con i necessari

riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc...;

- b) b) relazione scritta;
- c) c) campione del tessuto della eventuale copertura;
- d) d) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove la struttura dovrà essere inserito;

L'autorizzazione è precaria, temporanea e concessa di massima per periodi stagionali: pertanto dovrà essere richiesta ogni volta con formale istanza in bollo, nei termini di cui al secondo comma.

La struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

In occasione di rinnovo, ove la struttura sia quella collocata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare attestante la totale conformità a quella precedentemente autorizzata, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

Entro 60 giorni dalla data di installazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata.

La documentazione fotografica è indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.

La struttura concessa non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolare nell'installazione dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare eccezione il caso in cui la struttura è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purchè venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede;

eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della città e addebitati al titolare.

Per i chioschi e similari occorre attenersi alle indicazioni di arredo urbano del competente Servizio.

Per i dehors non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali. La copertura dei dehors è consentita purchè siano usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.

In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale.

Per le tende a pantalera, costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici al di sopra delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressochè generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione delle piazze storiche e delle gallerie. Il loro impiego è particolarmente consigliato nelle vie di ridotta sezione della zona urbana centrale storica .

Per il capanno costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo, è' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla

facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici al di sopra delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio. Il capanno può essere utilizzato in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale.

Il padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni: a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,00x2,00) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura in tela; a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa. Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse piazze storiche, portici, gallerie e zona urbana centrale storica. La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento e, quindi, è ammessa solo in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati.

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati. Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purchè in linea con i criteri generali del presente regolamento e purchè l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto. Possono anche essere realizzati chioschi o gazebo nei parchi purchè progettati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.

Le strutture autorizzate secondo i criteri previgenti potranno essere conservate per non più di due anni, a condizione che il titolare della struttura, del negozio o esercizio pubblico di somministrazione assuma formale impegno ad adeguare la struttura siccome previsto dal presente regolamento.

L'autorizzazione per le strutture destinate al commercio ha durata decennale in conseguenza della durata decennale dell'autorizzazione annonaria su suolo pubblico su posteggio.

L'autorizzazione per l'occupazione con dehors è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 27 - Occupazioni per temporanea esposizione

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 28 - Occupazioni per esposizione di merci

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purchè il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purchè l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 29 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purchè l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali

Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

Art. 30 - Commercio in forma itinerante

I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei limiti imposti dal regolamento per il commercio su suolo pubblico.

Art. 31 - Mestieri girovaghi

Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

-

-

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 32 - Disposizioni generali

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

Art. 33 - Spettacoli e trattenimenti

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o

trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24 e le ore 8.

Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 34 - Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le medesime prescrizioni

-

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 35 – Cura e Tutela degli animali

È vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato –delimitato in conformità all'art. 4 del D.lgs 285/92- animali da soma o da tiro, o animali destinati alla macellazione.

È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.

È vietato mantenere, anche in area privata, all'interno del perimetro del centro abitato delimitato in conformità all'art. 4 del D.lgs 285/92- un numero di animali da cortile superiore a 10 unità;

In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire

pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

È vietato abbandonare animali domestici.

È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

È obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali.

In ogni caso, è vietato lasciare liberi dal controllo diretto del proprietario, anche nelle aree private di natura condominiale, i cani che siano sprovvisti di museruola.

Allo stesso modo, nel condurre all'aperto, sulla pubblica via i propri cani, è fatto obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio e dotarsi di opportuni sistemi di raccolta delle deiezioni; alternativamente al guinzaglio, il cane deve essere calzato con museruola.

Art. 36 - Tutela degli animali nei circhi

Sia nelle aree pubbliche che nelle aree private dovrà essere stipulato un protocollo d'intesa, tra l'impresa circense e l'Amministrazione Comunale.

Prima che l'impresa inizi la propria attività dovrà produrre il nulla-osta rilasciato dall'A.S.L dell'ultimo comune di provenienza.

L'Amministrazione Comunale, tramite i competenti organi dell'A.S.L. potrà sottoporre persone, animali e attrezzature a un controllo sanitario diretto ad accertare che sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione prescritta ai sensi delle disposizioni vigenti;

L'impresa circense dovrà produrre valida documentazione attestante di aver stipulato contratto per lo smaltimento dei rifiuti solidi e acque nere;

I Direttori ed i titolari si impegnano a rispettare il protocollo d'intesa tra l'Ente Nazionale Circhi e l'Ente nazionale protezione animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi;

Il Servizio veterinario dell'A.S.L. è incaricato di procedere al controllo dell'effettivo rispetto di tale protocollo e di accertare la condizione degli animali, sia precedentemente all'inizio dell'attività che nel corso dell'attività stessa. In caso di accertate violazioni l'autorizzazione potrà essere non concessa o sospesa, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla legge;

Il Circo assegnatario s'impegna inoltre ad esibire un elenco degli animali, contenente i dati segnaletici di ognuno di essi.

-

TITOLO VI- NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 37 - Esposizione dei prezzi

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 38 - Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

-

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Controllo

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere di adempiere ad horas, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal dirigente del Servizio competente e notificata agli interessati a mezzo degli agenti di polizia Municipale, salvo i casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'autorità.

Inoltre, agli Agenti di Polizia Municipale è affidato:

la notificazione ed esecuzione di provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive e d'ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa, accessoria e/o disciplinare, come la chiusura e/o l'inibizione dell'attività abusiva.

Le attività di controllo e repressione avvengono:

- - su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;
- - su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
- - su iniziativa dell'agente che ha operato sul territorio.

A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire alla esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico sia in materia di chiusure degli esercizi.

Art. 40 - Disposizioni transitorie

L'adeguamento delle strutture esistenti deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Possono essere emanate normative specifiche per la disciplina delle singole licenze, concessioni e autorizzazioni e per l'adeguamento alle norme sulla trasparenza.

Art. 41 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° del T.U.EE.LL. –approvato con D.lgs n° 267 del 18-08 – 2000- i Comuni sono titolari di potestà normativa ed impositiva.

Sono determinate, pertanto le seguenti sanzioni, a carattere generale per le violazioni al presente regolamento:

Violazione ai precetti contenuti al TITOLO II: Sanzione Amministrativa Pecuniaria da L. 50.000 a L.300.000;

Violazione ai precetti contenuti al TITOLO III: Sanzione Amministrativa pecuniaria da L. 70.000 a 420.000;

Violazione ai precetti contenuti al TITOLO IV: Sanzione Amministrativa pecuniaria da L. 70.000 a 420.000;

Violazione ai precetti contenuti al TITOLO V: Sanzione Amministrativa pecuniaria da L. 80.000 a 480.000;

Violazione ai precetti contenuti al TITOLO IV: Sanzione Amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a 600.000;

Viene altresì determinato che per le violazioni alle ordinanze del Dirigente Competente per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela ed igiene dell'abitato nonché di disciplina della polizia urbana, che di pendano dalla applicazione del presente regolamento viene determinata, in misura fissa la Sanzione amministrativa pecuniaria pari a L. 1.000.000.

Art. 42 Procedimento per l'applicazione

Salva l'ipotesi delle sanzioni applicate in misura fissa in forza dell'Ordinanza di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della L. 689/81.

Il Sindaco viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 (L.689/81) nonché competente a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore entro 30 giorni dall'accertamento della violazione.

Art. 43 Proventi delle Sanzioni

Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.

Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di legge, viene effettuato riparto tra le seguenti finalità:

- • nella misura del 33% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la

- produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione sul piano quantitativo;
- • nella misura del 17% del riscosso, le somme restano vincolate all'impinguamento del fondo per l'assicurazione accessoria del personale di Polizia Municipale disciplinato nel Regolamento per l'organizzazione del Corpo;
 - • nella misura del 25% del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;
 - • nella misura del 25% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione o al miglioramento delle aree fieristiche o mercatali o al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Art. 44- Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.